

Art. 7
(Presidente)

- 1) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda; cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze, con le comunità locali; dà impulso e promuove le strategie aziendali.
- 2) Il presidente:
 - a) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) salvo diversa previsione dello statuto, nomina, tra i componenti del consiglio di amministrazione, il vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
 - c) concede al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - d) autorizza il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - e) nei casi consentiti dallo statuto, esercita le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 6, che gli siano in tutto o in parte delegate dal consiglio di amministrazione, eccettuate in ogni caso quelle di cui alle lettere a), b), e) e j).
- 3) Il presidente può integrare direttamente l'istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione e, a tal fine, chiede al direttore tutti i necessari elementi di informazione.